

	COMUNE DI BARANZATE Città Metropolitana di Milano Cod. n. 250	C.C.	Numero	Data
			4	15/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2018** il giorno **15** del mese di **marzo** alle **20:08** nella sala consiliare della scuola media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di prima convocazione.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

		Presente	Assente
ELIA LUCA MARIO	Sindaco	SI	
ROSSINI RICCARDO	Vicesindaco	SI	
NATOLI MASSIMO	Consigliere	SI	
TOPPETA ALFREDO VINCENZO	Consigliere	NO	SI
CROCE MARIO ROMOLO	Consigliere	SI	
MALASPINA MATTEO	Consigliere	SI	
BEVILACQUA ZOE MARIA	Consigliere	SI	
CERVELLERA ROSANNA	Consigliere	SI	
SANSONE MARIA ASSUNTA	Consigliere	SI	
DI MAIO ILARIA	Consigliere	SI	
DONAGGIO UMBERTA	Consigliere	SI	
DE FILIPPIS IONELA	Consigliere	SI	
CESARATTO FRANCO STEFANO	Consigliere	SI	
PRISCIANDARO PIETRO	Consigliere	SI	
NICOLINI VANESSA	Consigliere	SI	
CARACAPPA LUCA	Consigliere	SI	
OCCHIPINTI MANUELA	Consigliere	SI	
		16	1

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott. ssa DOLCIMELE PATRIZIA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Presidente, DOTT. CROCE MARIO ROMOLO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti;

Visti gli artt 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 23 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, conosciuta anche come "*Imposta Municipale Unica*" o anche "*IMU*";

Visti:

- il disposto dell'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con il quale è "*confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";
- i disposti dell'articolo 13 commi 6, 6-bis e 7 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Dato atto che:

- il comma 2 del medesimo dispositivo legislativo esenta dall'IMU le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle individuate alle categorie catastali A1 – A8 – A9;
- il comma 2 del medesimo dispositivo legislativo individua per abitazione principale, l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, c.d. Legge di stabilità 2013, ha abolito la quota statale del 50% del gettito IMU sugli immobili diversi dalla abitazione principale, riservando però allo Stato tutto il gettito (ad aliquota base del 7,6 per mille) relativo ai fabbricati di categoria D;

Considerato che dall'applicazione dei disposti di cui alla alle norme sopra richiamate, risultano, per l'Imposta Municipale Propria (IMU) le aliquote di seguito rappresentate:

Gruppo o categoria catastale	Aliquota	Note
Abitazioni principali	Esclusione dalla tassa	Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2 – A3 – A4 - A5 - A6 – A7

	<p>4 per mille per le categorie</p>	<p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 - A9</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;• l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso nel territorio• l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
--	---	--

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2018

		<ul style="list-style-type: none"> • il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 • l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica • le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenti esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali
<p>Abitazioni in comodato a parenti</p>	<p>9,4 per mille</p>	<p>Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 – A8 – A9 • il comodato deve essere registrato <p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di</p>

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2018

		favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016). Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2018.
Tutti gli altri gruppi o categorie catastali	9,4 per mille	Gruppo A – B – C - D
Terreni agricoli	Esclusione	posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera “c” e “d” Legge 208/2015
	10,6 per mille	Il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 51 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	Esclusione	Esenzione ai sensi comma 708 della Legge di Stabilità 2014
Aree fabbricabili	9,4 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	Esclusione	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere “c”, “d”, “f” del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D:L. 102/2013.
Abitazioni locate a canone	9,4 per mille con riduzione	Riduzione del 25% della base imponibile IMU per le unità immobiliari residenziali locate a canone

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2018

concordato	del 25 per cento della base imponibile	concordato di cui alla Legge 431/1998.
------------	--	--

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con la Deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 25 giugno 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal sopra menzionato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Propria Comunale (IMU) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informativo di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre dell'anno in corso;

Dato atto che per l'anno 2018 la Legge di Bilancio ha confermato il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie locali istituito a partire dall'anno 2016;

Dato atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione sono state recepite nel progetto di Bilancio preventivo 2018/2020;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Baranzate, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15 dicembre 2005, così come modificato con la Deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 17 aprile 2007;

Con votazione resa per alzata di mano, al termine della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

- presenti n. 16 componenti;
- **n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti (Caracappa, Occhipinti, Nicolini, Cesaratto e Prisciandaro)**

DELIBERA

a) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di approvare per l'anno 2018, le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):

ALIQUOTE ANNO 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<p>Abitazioni principali</p>	<p>Esclusione dalla tassa</p> <p>4 per mille per le categorie</p>	<p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2 – A3 – A4 - A5 - A6 – A7</p> <p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 - A9</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; • l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso nel territorio • l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a
------------------------------	--	--

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2018

		<p>studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 • l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenete alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica • le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali
<p>Abitazioni in comodato a parenti</p>	<p>9,4 per mille</p>	<p>Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 – A8 – A9 • il comodato deve essere registrato <p>Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con</p>

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2018

		<p>esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).</p> <p>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2018.</p>
Tutti gli altri gruppi o categorie catastali	9,4 per mille	Gruppo A – B – C - D
Terreni agricoli	Esclusione	posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera "c" e "d" Legge 208/2015
	10,6 per mille	Il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 51 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.	Esclusione	Esenzione ai sensi comma 708 della Legge di Stabilità 2014
Aree fabbricabili	9,4 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	Esclusione	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere "c", "d", "f" del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2018

		Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D:L. 102/2013.
Abitazioni locate a canone concordato	9,4 per mille con riduzione del 25 per cento della base imponibile	Riduzione del 25% della base imponibile IMU per le unità immobiliari residenziali locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998.

c) di inviare il presente atto entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art.13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 1 comma 10 lettera "e" della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Indi, stante l'urgenza di adottare fin da subito gli atti gestionali in coerenza con il contenuto del presente deliberato, con separata, successiva votazione resa per alzata di mano, a seguito della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente :

- presenti n. 16 componenti;
- **n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti (Caracappa, Occhipinti, Nicolini, Cesaratto e Prisciandaro)**

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. CROCE MARIO ROMOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DOLCIMELE PATRIZIA

Certificato di pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DOLCIMELE PATRIZIA